



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 settembre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario, relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 44/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Referendario Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Bovolone (VR), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Bovolone sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio, di cui alla nota prot. n. 2874 del 26.5.2020, riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota congiunta acquisita al prot. Cdc n. 3312 in data 25 giugno 2020.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dall'Allegato 4/1, punti n. 9.10 e n. 13.4, del d.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	1.058.346,20	1.281.049,55
Equilibrio di parte capitale	196.317,85	441.687,25
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	1.254.664,05	1.722.736,80

Nell'esercizio 2018, il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie. Infatti, il risultato gestione al netto dell'avanzo utilizzato ed al netto degli effetti del FPV (accertamenti – impegni) risulta positivo per euro 71.986,75.

Tale valore risultava, invece, negativo per euro 843.022,97 nell'esercizio 2017.

Si prende atto che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	3.190.927,30	4.161.524,49
Residui attivi	4.434.813,30	4.170.078,13
Residui passivi	2.431.649,18	2.904.545,91
FPV	1.904.751,53	1.300.584,26
Risultato di amministrazione	3.289.339,89	4.126.472,45
Totale accantonamenti	2.227.412,29	2.670.221,80
Di cui: FCDE	2.029.920,00	2.511.450,00
Totale parte vincolata	208.641,77	166.307,15
Totale parte destinata agli investimenti	214.480,71	366.239,41
Totale parte libera	638.805,12	923.704,09

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	2.689.117,45	1.478.259,38	54,97	3.218.930,24	1.893.863,30	58,84
Tit.1 competenza	7.609.900,59	5.625.748,17	73,93	7.821.021,70	6.071.131,37	77,63
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	856.320,11	632.025,57	73,81	819.321,12	545.313,85	66,56
Tit.3 competenza	2.554.068,44	1.924.416,98	75,35	3.051.969,14	2.376.459,15	77,87

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	3.190.927,30	4.161.524,48
Anticipazione di tesoreria	0	0
Cassa vincolata	140.516,49	135.455,55
Tempestività dei pagamenti	- 5,18	- 6,6

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	3.576.331,16	3.285.785,18

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- il rendiconto è stato approvato nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;

- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale; il Questionario espone inoltre le politiche di valorizzazione del patrimonio perseguite da parte dell'Ente.
- l'Organo di revisione non segnala, né nel Questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

- REND. 2016: **deliberazione n. 134/2019/PRSE** del 14/3/2019, che evidenziava criticità relative a: riscossione delle entrate; segnalazione su definizione dei residui passivi finanziati con FPV; monitoraggio sugli Organismi partecipati; mancato rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni.
- REND. 2015: **deliberazione n. 345/2018/PRSE** del 17/7/2018, che evidenziava criticità relative a: approvazione del rendiconto in ritardo; accumulo residui correnti tit. I e III; reimputazione dei residui passivi mantenuti durante il riaccertamento straordinario dei residui.

Si segnala altresì che con deliberazione n.71/2020/VSGC questa Sezione ha accertato la non adeguatezza del sistema dei controlli interni relativi all'esercizio 2018, evidenziando il mancato esercizio del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo sugli organismi partecipati e del controllo sulla qualità dei servizi, invitando il Comune ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle

autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Bovolone si rilevano i seguenti profili.

Criticità rilevate nelle precedenti deliberazioni n. 345/2018 e n. 134/2019

Questa Sezione, con deliberazioni n. 345/2018 e 134/2019, aveva rilevato un accumulo di residui attivi ai Titoli I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) e III (Entrate extratributarie). Nell'ultima delibera citata veniva segnalato che *“il responsabile del servizio finanziario dell'ente ha evidenziato, in via interlocutoria, che per i residui di cui al Titolo I ed al Titolo III le posizioni creditorie hanno presentato dei trend positivi, di riscossione e/o di incasso, negli esercizi successivi al 2016”*.

L'analisi dei residui attivi relativi ai Titoli I e III ha tuttavia evidenziato un andamento contrastante:

- per quanto concerne il Titolo I, i residui attivi al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018 sono stati pari rispettivamente a € 2.689.117,45, € 3.218.930,24 ed € 3.020.019,29, registrando pertanto dapprima un incremento e successivamente una diminuzione;
- per quanto concerne il Titolo III, i residui attivi al 31.12.2016, al 31.12.2017 e al 31.12.2018 sono stati pari rispettivamente a € 856.320,11, € 819.321,12 ed € 945.790,37, registrando pertanto dapprima una diminuzione e successivamente un aumento.

Più in dettaglio, con riferimento ad alcune delle entrate di cui ai Titoli citati si evidenzia che risultano ancora contenute le percentuali di riscossione concernenti i residui attivi relativi all'IMU (36,24% nel 2016, 17,11% nel 2017, 39,30% nel 2018), alla Tarsu-Tia-Tari (15,71% nel 2016, 35,16% nel 2017, 34,58% nel 2018) ed alle sanzioni per violazioni al codice della strada (43,34% nel 2016, 40,72% nel 2017, 30,55% nel 2018).

Si evidenzia, in ogni caso, un congruo ammontare dell'accantonamento al FCDE, tale da coprire quasi totalmente i residui attivi.

Ad ogni buon conto la Sezione non può esimersi dall'evidenziare che una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al principio generale n. 16 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, unita alla diligente effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui ed a una efficiente attività di riscossione e pagamento, comporta necessariamente la riduzione della mole dei residui attivi e passivi.

Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria

A seguito di specifica richiesta, formulata con nota istruttoria prot. n. 2874 del 26.5.2020, con riferimento alle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria si è evidenziato, nella nota acquisita al prot. Cdc n. 3312 in data 25 giugno 2020, a firma del Sindaco e dell'organo di revisione, che *“la situazione delle somme accertate nel 2018 per il recupero dell'evasione tributaria aggiornata ad oggi, è la seguente:*

- Recupero evasione IMU/TASI € 455.230,34 - da incassare € 310.993,00. L'ufficio tributi ha già predisposto da inizio anno 2020 la minuta per l'avvio a riscossione coattiva dei crediti da avvisi di accertamento non ancora riscossi. Tale minuta verrà inviata a breve al concessionario per la riscossione coattiva, stante la sospensione dei termini di versamento delle ingiunzioni fiscali fino al 31.08.2020 disposta dai commi 1-2 dell'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, così come modificato dal comma 1 lettera a) del D.L. 34/2020 e di ogni azione esecutiva, come stabilito dall'art. 152 del D.L. 34/2020 citato.

- Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI € 92.579,05 - da incassare € 27.938,18 avviati a coattiva nell'anno 2019

- Recupero evasione altri tributi € 60.706,61 da incassare € 11.685,63 avviati a coattiva nell'anno 2019”.

Rispetto a quanto rappresentato si osserva che permane una bassa percentuale delle riscossioni inerenti al recupero dell'evasione IMU/TASI (31,68%). Più soddisfacenti risultano le percentuali di realizzo riferite al recupero dell'evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (69,83%) e al recupero dell'evasione altri tributi (80,75%).

Organismi partecipati

L'esame dei quesiti della specifica sezione IV dei questionari sui rendiconti 2017 e 2018 ha fatto emergere che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. Si deve pertanto raccomandare all'Ente un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali.

Con riferimento alla doppia asseverazione da parte degli organi di controllo, concernente i debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del D.Lgs. n. 118/2011, in sede istruttoria si rilevava che la società Bovolone Attiva srl evidenziava un credito pari a € 137.400,51 (e nessun debito), a fronte di un debito del Comune verso la società stessa pari a € 305.881,12 e ad un debito del Comune verso la società pari a € 1.839,36.

Con nota acquisita al prot. Cdc n. 4510 del 9.9.2020 il responsabile finanziario dell'Ente chiariva che *“la dichiarazione resa dalla società ha fotografato la situazione dei rapporti di debito/credito con il Comune alla data di compilazione della stessa (28.3.2018), per cui:*

- per il servizio di gestione dei rifiuti, la mensilità di novembre risultava nel frattempo già saldata dal Comune con mandato n. 493 del 08/02/2018, ed è stato*

- quindi rappresentato il credito massimo per l'ultimo mese [...], pari all'imponibile di € 137.400,51;*
- *per due contratti di affitto, la società non ha evidenziato il debito nei confronti del Comune di € 1.839,36, relativo al mese di dicembre 2017, dalla stessa saldato ad inizio 2018;*
 - *la società ha inoltre omesso di evidenziare il credito di € 3.600 nei confronti del Comune per quanto versato nell'anno 2011 a titolo di deposito cauzionale per i contratti di affitto stipulati con il Comune”.*

Nel prendere atto di quanto rappresentato, la Sezione raccomanda per il futuro di fornire nei documenti di bilancio e nei relativi allegati previsti dalla legge tutte le informazioni possibili per renderne comprensibile il contenuto per il cittadino di media diligenza, nell'ottica del bilancio quale “bene pubblico” (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016 e n. 247/2017), in conformità con quanto altresì previsto dal principio generale n. 5, di cui all'Allegato n. 1 al D.lgs. n. 118/2011, secondo cui “una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni”.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Bovolone (VR):

- rileva il parziale superamento delle criticità già accertate nelle deliberazioni n. 345/2018 e n. 134/2019, con riferimento alla consistenza dei residui attivi relativi ai Titoli I e III ed alle entrate derivanti dal recupero dell'evasione;
- raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali;
- raccomanda l'osservanza di quanto previsto dal principio generale n. 5, di cui all'Allegato n. 1 al D.lgs. n. 118/2011;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bovolone (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 settembre 2020.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Fedor Melatti

Il Presidente

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 18 settembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini